

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1716}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, BIANCHI, MANCINI VINCENZO, ABETE,
AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGEN-
NARO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI,
RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI**

Presentata il 21 maggio 1984

Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, recante disposizioni in materia previdenziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stato ingiustamente bloccato il limite di reddito in vigore all'atto dell'approvazione della legge e cioè lire 2.927.500 consentito per beneficiare dell'assegno mensile previsto dalle vigenti leggi in favore degli invalidi civili con minorazione superiore ai due terzi, assegno mensile erogato attualmente nella modesta misura di lire 187.345. Tale blocco del reddito consentito è operante fino a quando non sarà raggiunto dal limite di reddito pre-

visto per i cittadini sani che avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età possono ottenere la pensione sociale purché non superino attualmente il reddito di lire 2.492.100 annui.

Si precisa che per quanto riguarda gli invalidi totali (cioè al 100 per cento) il reddito consentito, annualmente perequato, è di lire 9.742.000 annui.

Devesi notare che tale norma restrittiva del reddito riguarda soltanto la categoria degli invalidi civili ed è stata concepita assurdamente nell'intento di portare il reddito per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili stes-

si al livello di quello previsto per la concessione della pensione sociale dell'INPS ai cittadini non invalidi.

Il blocco del reddito consentito si è trasformato, addirittura, in una vera e propria riduzione progressiva del tetto di tale reddito in quanto per effetto della svalutazione l'importo di lire 2.927.500, all'atto della legge n. 79 del 1981, si è ridotto nel frattempo come potere d'acquisto di almeno un terzo.

Devesi inoltre tenere presente che nella categoria citata, cioè invalidi con minorazione di almeno due terzi (dal 67 al 99 per cento), sono compresi anche invalidi con minorazioni gravissime dall'80 al 99 per cento, emiplegici, tetraplegici e coloro che sono costretti a muoversi su una carrozzella, la cui sopravvivenza è stata evidentemente considerata compatibile con il misero reddito di lire 2.927.500 annui.

Appare evidente l'urgenza di ristabilire un tetto di reddito più rispondente alla grave situazione fisica in cui versano

detti invalidi, in particolare quelli con minorazioni dall'80 al 99 per cento, i quali non possono assolutamente essere considerati alla stregua dei cittadini beneficiari della pensione sociale che, pur se anziani, sono cittadini sani o comunque con eventuali minorazioni non rilevanti.

Si propone pertanto, almeno per gli invalidi con minorazioni gravi dall'80 al 99 per cento, di elevare il reddito annuo consentito per beneficiare dell'assegno mensile a lire 9.742.000 come attualmente stabilito per gli invalidi civili totali ed analogamente a quanto previsto nel disegno di legge governativo n. 1131 concernente l'elevazione del reddito per i minorati della vista con residuo visivo.

Abbiamo fiducia, onorevoli colleghi, che il Parlamento vorrà approvare il provvedimento che risponde anche alla pressante richiesta di giustizia nel settore pensionistico avanzata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili avente la rappresentanza e la tutela della categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è abrogato.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984 il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli invalidi con minorazione dall'80 al 99 per cento, è fissato in lire 9.742.000 annue, calcolate agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Il limite di reddito di cui al comma precedente è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della indennità di contingenza.